



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

Fasc. n. 2146/2024

VISTO il provvedimento prot. n. 29/2024 del 20/05/2024 con il quale la Provincia di Arezzo, su istanza dell'organizzatore FRACOR INTERNATIONAL A.S.D., ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica su strada, riservata alla categoria "Elite Under 23", denominata "7° TROFEO CITTA' DI SAN GIOVANNI VALDARNO 2024 - PROVA VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE" in programma il giorno 28 maggio 2024, con partenza da San Giovanni Valdarno - Palazzo Arnolfo alle ore 14.00 e arrivo previsto nella stessa località alle ore 17.45 circa;

VISTI il programma dell'evento ed il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei comuni di Cavriglia (AR), San Giovanni Valdarno (AR) e Figline Incisa Valdarno (FI);

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico veicolare di tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopra indicata;

VISTI gli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 21403 del 3/04/2024 con il quale il Prefetto di Arezzo ha conferito al Viceprefetto Aggiunto dott. ssa Lourdes Concetta Cavaccini la titolarità dell'Area III "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio" che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e del D.M. 13 maggio 2014;

ORDINA

Al fine di garantire l'incolumità del pubblico e dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, il **giorno 28 maggio 2024** è disposta nell'ambito di questa provincia la **sospensione temporanea della circolazione stradale** di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopraindicata e riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dal personale opportunamente abilitato ed attrezzato secondo le modalità previste dal disciplinare approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 n. 29 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, modificato ed integrato dal Decreto 19.12.2007 (G.U. n. 56 del 6 marzo 2008) nonché ulteriormente modificato con provvedimenti dirigenziali del 27 febbraio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 85 dell'11 aprile 2012, e del 30 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 19 giugno 2019;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene altresì pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Arezzo alla voce "Gare sportive su aree pubbliche".

Arezzo, data del protocollo

IL DIRIGENTE AREA III
Il Viceprefetto Aggiunto
Lourdes Concetta Cavaccini